

QUADRI SINOTTICI RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
ICI	<p>Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n.244/2007</p> <p>Dal 1° gennaio 2007: legge n. 296/2007 articolo 1, comma 173, lettera e) che ha modificato art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992</p> <p>Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2006: Legge n. 265/2002 articolo 4; D.Lgs. n. 112/ 1999 art. 3 D.Lgs. n. 446/1997 art. 52 e art. 59; D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 art. 12.</p>	<p>D.Lgs. n.446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007</p> <p>Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 173, lettera e) che modifica art. 12 del D.Lgs. n. 504/1992</p> <p>Legge n. 265/2002 art.4</p> <p>D.Lgs. n. 112/1999 art. 3</p> <p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 52 e art. 59</p> <p>D.Lgs. n.504/1992 art. 12</p>	<p>La finanziaria 2007 ha modificato le norme relative alla riscossione dei tributi locali e più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini che, in questi modo, sono stati allungati ed uniformati. La riscossione coattiva dell'ICI deve essere fatta entro il termine di decadenza previsto dalla legge a prescindere se il Comune utilizzi cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.</p> <p>Nonostante il decreto legislativo n. 504/1992 faccia esclusivo riferimento al ruolo e alla cartella di pagamento, il termine di decadenza deve essere osservato anche se il Comune abbia scelto di riscuotere a mezzo di ingiunzione fiscale. Inoltre nella motivazione, con legge n. 265/ 2002, "è stato consentito ai Comuni ed ai concessionari iscritti all'Albo ministeriale, di effettuare la riscossione coattiva delle ingiunzioni fiscali, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, che disciplina la riscossione coattiva esattoriale".</p> <p>Con questo decreto il legislatore ha riconosciuto a tali enti la possibilità di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti sia in autotassazione sia mediante accertamento, prevedendo in aggiunta o in sostituzione al pagamento tramite concessionario alla riscossione, il versamento o su conto corrente postale oppure mediante sistema bancario.</p> <p>L'Ici viene riscossa o tramite versamento diretto (la c.d.autoliquidazione) oppure in via coattiva. La riscossione spontanea presuppone che il contribuente abbia provveduto a presentare regolare dichiarazione in cui evidenzia gli immobili posseduti.</p>

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
TIA	<p>Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007</p> <p>Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172</p> <p>Dal 29 aprile 2006: D.Lgs. n.152/2006 art. 238, comma12</p> <p>Dal 1° gennaio 2000: D.Lgs. n. 22/1997 articolo 49, comma 15</p> <p>Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53</p>	<p>D.Lgs. n. 244/2007 art. 52, modificato dalla legge n. 244 del 2007</p> <p>Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158- 172</p> <p>D.Lgs. n. 152/2006 art. 238, comma 12</p> <p>D.Lgs. n. 22/1997 art. 49, comma 15</p> <p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 53</p>	<p>L'articolo 238, comma 12, del D.Lgs.n 152/2006 dispone che la riscossione volontaria e coattiva può essere effettuata secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, mediante convenzione con l' Agenzia delle Entrate.</p> <p>Con questo decreto, in merito alla modalità di riscossione, si rende facoltativa la conferma del criterio del non riscosso come riscosso, con iscrizione nel ruolo ordinario, che risulta essere proposto in alternativa al criterio del versamento diretto. Il soggetto gestore potrà liberamente scegliere o a favore della riscossione diretta del provento o alla stipula di specifica convenzione con agente della riscossione.</p> <p>La possibilità di affidamento a terzi della gestione delle entrate è subordinata all'istituzione del nuovo albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza delle province e dei comuni. Gli enti locali possono far ricorso anche allo strumento dell'ingiunzione fiscale.</p>
TARSU	<p>Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n.244/2007</p>	<p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007</p>	<p>La riscossione mediante ruolo non è la sola messa a disposizione degli enti locali; i Comuni, infatti, possono disciplinare con regolamento le loro entrate, sia tributarie che patrimoniali, escludendo la definizione della fattispecie degli imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.</p>

TARSU	Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172	Legge n. 296/2007 articolo 1, commi 158-172	La legge finanziaria del 2007 ha modificato le previgenti norme in merito alla riscossione coattiva dei tributi locali ed anche in merito alla decadenza dei relativi termini.
	Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	D.Lgs. n. 446/1997 art. 53	Gli enti locali hanno la facoltà di affidare a terzi, tramite gara, le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le loro entrate. Inoltre gli enti locali possono far ricorso a misure di riscossione alternative, come quella, ad esempio, dell'ingiunzione fiscale.
	Dal 25 novembre 1996 al 31 dicembre 1999: D.Lgs. n. 507/1993 art. 72	D.Lgs. n. 507/1993 art. 72	La riscossione della Tarsu può avvenire non solo mediante iscrizione a ruolo, ma anche tramite ingiunzione fiscale.

TRIBUTO	ANNI DI RIFERIMENTO	LEGGI	NOTE E MODALITA' DI RISCOSSIONE
TOSAP	Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007 Dal 1° gennaio 2007: legge n. 296/2006 art. 1, commi 158-172	D.Lgs. n. 446/1997 articolo 52, così come modificato dalla legge n. 244 del 2007 Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158- 172	Le somme liquidate dal comune per imposta sanzioni ed interessi possono essere riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente ovvero mediante notifica al contribuente del titolo esecutivo, sia che si tratti di cartella di pagamento oppure di ingiunzione fiscale.

TOSAP	<p>Dal 15 gennaio 2000: D.Lgs. n. 446/1997 art. 64, comma 1 e art. 64, comma 2, così modificato dal D.Lgs. n. 506/1999 art. 1</p> <p>Dal 28 marzo 1999: D.L. n. 8/1999 art. 3 bis</p> <p>Dal 1° gennaio 1999: D.Lgs. n. 507/1993 art. 52, comma 1</p> <p>Dal 26 maggio 1998: D.Lgs. n. 446/1997 art. 53</p>	<p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 64, comma 1 e art. 64, comma 2 così modificato dal D.Lgs. n. 506/1999 art. 1</p> <p>D.L. n. 8/1999 art. 3 bis</p> <p>D.Lgs. n. 507/1993 art. 52, comma 1</p> <p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 53</p>	<p>Con questa legge è data la possibilità al Comune di prorogare fino al 31 dicembre 2000, i contratti di gestione, di cui all'art. 52 del D.Lgs n.507/1993 relativi all'affidamento in concessione del servizio di riscossione, che hanno una scadenza anteriore alla predetta data.</p> <p>Il servizio di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente, può essere affidato in concessione ad apposita azienda oppure ai soggetti iscritti all'albo nazionale.</p>
PUBBLICITA'	<p>Dal 1° gennaio 2008: D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n.244/2007</p> <p>Dal 1° gennaio 2007: Legge n. 296/2006: art. 1, commi 158-172</p> <p>Dal 1° gennaio 2007: D.Lgs. n. 507/1993 art. 9, comma 5</p>	<p>D.Lgs. n. 446/1997 art. 52, così come modificato dalla legge n. 244/2007</p> <p>Legge n. 296/2006 articolo 1, commi 158-172.</p> <p>D.Lgs. n. 507/1993 art. 9, comma 5</p>	<p>Nella previgente disciplina contenuta nell'art. 52, comma 6, il Legislatore aveva disposto quanto segue " la riscossione coattiva dei tributi locali viene effettuata con la procedura innanzi detta se la riscossione è affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con la procedura indicata nel R.D. del 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti". Questa disposizione normativa è stata abrogata dall'articolo 1, comma 224, legge n. 244/2007.</p>

TRIBUTO	TERMINI DI RISCOSSIONE
ICI	<p>In materia di riscossione coattiva dell'ICI, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che la fase di riscossione debba essere azionata entro e non oltre il 31 dicembre del SECONDO ANNO successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e di liquidazione siano stati notificati al contribuente. Questo termine è posto a tutela dello stesso destinatario dell'atto, ma opera solamente nel caso in cui l'accertamento non sia stato impugnato e perciò sia divenuto definitivo. Nonostante la legge faccia riferimento al ruolo e alla cartella di pagamento, il termine di decadenza deve essere osservato anche se il Comune abbia scelto di riscuotere a mezzo di ingiunzione fiscale. Successivamente questi termini sono stati ulteriormente modificati da parte del Legislatore che, con la finanziaria del 2007, ha stabilito che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.</p>
TARSU	<p>L'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, precisa che i ruoli debbano essere consegnati al Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ANNO SUCCESSIVO a quello in corso quando la denuncia tardiva viene presentata o l'accertamento è notificato. Inoltre l'ente impositore poteva richiedere al concessionario di stipulare un'apposita convenzione in cui regolasse le procedure di formazione e di consegna dei ruoli, le modalità di pagamento del debitore ed i termini di notifica della cartella di pagamento.</p> <p>Nella finanziaria del 2007, nel caso di riscossione coattiva, il titolo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.</p>
TIA	<p>Nel momento in cui l'accertamento diviene definitivo, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento senza che venga effettuato il pagamento, il debito viene iscritto al ruolo e deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo (legge n. 296/2006, articolo 1, comma 163).</p>

TOSAP	Le somme liquidate dal Comune per imposta, per sanzioni ed interessi, se non vengono versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante notifica del titolo esecutivo al contribuente, entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
PUBBLICITA'	Fino al 31 dicembre 2006, il ruolo di riscossione doveva essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del SECONDO ANNO successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica era stato notificato al contribuente, oppure, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'ANNO SUCCESSIVO a quello di scadenza del periodo di sospensione. Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 172, della legge n. 296/2006. In base all'art. 1, comma 163, la notifica del ruolo, contenente le somme dovute, deve avvenire entro il 31 dicembre del TERZO ANNO successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Lecce, 03 dicembre 2008

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it